



**Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite
all'interno del Consiglio regionale
ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001
elaborata secondo le linee guida di cui alla determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015**

Le segnalazioni di cui alla presente procedura possono essere inoltrate dai dipendenti della Regione Toscana o dai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001.

1. Il segnalatore invia una segnalazione di illecito riferito alle attività del Consiglio regionale compilando il modulo allegato alla presente circolare (all. A) e reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione".
2. La segnalazione è indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale; per i dipendenti del Consiglio regionale la segnalazione può essere altresì indirizzata al Responsabile della struttura di propria assegnazione che è tenuto alla immediata trasmissione di essa al Responsabile Anticorruzione. Analogamente, la segnalazione eventualmente ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al predetto Responsabile. I riceventi diversi dal Responsabile anticorruzione sono tenuti al segreto in ordine all'identità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione, nonché riguardo il contenuto delle segnalazioni eventualmente ad essi pervenute; in caso contrario tali soggetti sono passibili di sanzioni disciplinari e delle più gravi sanzioni previste dall'ordinamento per la violazione della riservatezza e del segreto d'ufficio.
Il modulo deve essere accompagnato da una copia del documento d'identità del segnalante. L'invio può essere effettuato tramite consegna a mano o per mezzo posta al seguente indirizzo: *Responsabile della prevenzione della corruzione, Consiglio regionale della Toscana, Via Cavour, 18 - 50129 Firenze.*
Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o un dipendente facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie, il segnalante potrà inviare la propria segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione secondo le modalità definite nel paragrafo 4.2 della Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.
3. Nel modulo sono presenti campi a compilazione obbligatoria che garantiscono l'identificazione del segnalante e la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e alla valutazione della fondatezza di quanto segnalato. Tali campi sono contrassegnati da asterischi e la loro mancata compilazione comporta l'irricevibilità della segnalazione. Sono altresì irricevibili le segnalazioni presentate secondo modalità diverse dal modulo di cui alla presente circolare, qualora non consentano di garantire la riservatezza prescritta dalla legge. Le segnalazioni pervenute con modalità che non garantiscano la possibilità di

tutelare l'identità del segnalatore devono essere distrutte affinché non divengano veicolo di diffusione di notizie riservate.

Sono infine irricevibili le segnalazioni prive della copia del documento d'identità del segnalante e quelle anonime.

Saranno rese successivamente note le modalità di invio telematico delle segnalazioni secondo una procedura che garantisca la riservatezza ai sensi del citato articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001.

4. L'identità del segnalante viene acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita nell'ambito della procedura di seguito indicata.

4.1. il Responsabile della prevenzione della corruzione, coadiuvato da uno o più collaboratori da esso individuati, prende in carico la segnalazione e procede a secretare i dati relativi all'identità del segnalante tramite l'assegnazione alla pratica di un codice alfanumerico inserito nella prima facciata del modulo (sezione a), cui è unita la copia del documento d'identità del segnalante. Il codice è quindi riportato sulla seconda facciata del modulo (sezione b) così da consentire la sua tracciabilità.

4.2 La sezione b) del modulo viene inoltrata al protocollo riservato presso la segreteria del Segretario generale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione valuta se allegare alla sezione a) o alla sezione b) del modulo eventuale documentazione prodotta a corredo della segnalazione.

4.3. La sezione a) del modulo, recante i dati identificativi del segnalatore o gli elementi che ne consentano indirettamente l'identificazione, e la copia del documento d'identità di questi, è conservata in formato cartaceo presso l'ufficio del Responsabile anticorruzione, secondo modalità che assicurino la sua riservatezza.

4.4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente coadiuvato dai collaboratori di cui al punto 4.1, effettua una prima istruttoria. Se indispensabile, questi richiedono chiarimenti al segnalante o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione adottando le necessarie cautele di riservatezza.

Tutti i soggetti formalmente incaricati della gestione di fasi del procedimento di raccolta e valutazione della segnalazione sono tenuti al rispetto della massima riservatezza anche relativamente ai soggetti coinvolti diversi dal segnalante e al contenuto della segnalazione; in caso di violazione essi sono passibili di sanzioni disciplinari e delle più gravi sanzioni previste dall'ordinamento per la violazione della riservatezza e del segreto d'ufficio.

4.5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica.

La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione deve concludersi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.

5. Alla conclusione del procedimento tutti i dati e i documenti oggetto della segnalazione unitamente a quelli recanti l'identità del segnalatore vengono conservati secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.
6. I soggetti incaricati della gestione del procedimento non possono subire pressioni, né sanzioni, licenziamento o misure discriminatorie dirette o indirette aventi effetto sulle

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Essi possono denunciare al Responsabile anticorruzione i comportamenti contrari alle presenti prescrizioni affinché questi possa assumere o proporre provvedimenti volti alla loro tutela e alla repressione delle condotte illecite. Inoltre, ogni provvedimento incidente sulla posizione lavorativa di tali dipendenti incaricati è comunicato preventivamente al Responsabile anticorruzione che su di esso è tenuto ad esprimere parere obbligatorio.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Dott. Fabrizio Mascagni

